



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
mandato 2008 - 2012

area di delega: RIFORMA DELLE PROFESSIONI

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
ALLA PROPOSTA DI LEGGE SULLE
SOCIETÀ DI LAVORO PROFESSIONALE

Consigliere Delegato: DOTT. ANDREA BONECHI

Consiglieri co-Delegati: DOTT. LUCIANO BERZÉ
DOTT. GIOVANNI GERARDO PARENTE

documento elaborato con il Gruppo di Lavoro “Società Professionali”

• Dott. Giuseppe Melara	coordinatore
• Dott. Michele D’Agnolo	
• Dott. Alessandro Lini	
• Dott. Paolo Vassallo	
• Dott. Franco Michelotti	osservatore
• Prof. Carlo Ibba e Prof. Leopoldo Sambucci	esperti
• Dott. Marisa Eramo e Dott. Francesca Maione	cncec

Premessa

Il progetto di legge che presentiamo è decisamente innovativo. Con esso, per la prima volta si affrontano le società professionali dall'ottica dei professionisti e, dunque, ponendo quale cardine essenziale dell'intero articolato il lavoro intellettuale espresso nell'ambito dell'esercizio delle attività professionali compatibilmente con i relativi ordinamenti.

Preme precisare che ogni norma dell'articolato è subordinata nella sua applicazione alle norme specifiche degli ordinamenti delle singole professioni e varie sono le fattispecie che potranno trovare diversa applicazione tra professioni diverse. In tal senso, dunque, lo strumento delle Società di Lavoro Professionale rappresenta una proposta di legge che ben si adatta ad ogni attività professionale.

La novità del progetto di legge è in verità evidenziata anche dalla denominazione stessa di Società di Lavoro Professionale e, di conseguenza, dall'acronimo che ne deriva, S.L.P., diverso da ogni altro fino ad oggi utilizzato e che si vorrebbe amplificare nella sua diversità.

Nondimeno, la novità della proposta legislativa risponde ad una esigenza datata ed oggetto di sollecitazione da parte dei professionisti in ogni occasione in cui il legislatore si è proposto di metter mano ad una riforma delle professioni. In particolare per le professioni per le quali l'evoluzione del mercato richiede aggregazione ed organizzazione, la mancanza di uno strumento societario ad hoc ha di fatto limitato lo sviluppo anche delle competenze professionali stesse.

E' noto come la globalizzazione dei mercati dei beni e dei servizi abbia aperto il nostro Paese alla competizione internazionale. In questo quadro è divenuto sempre più evidente come anche l'ordinamento giuridico sia un fattore competitivo tra gli Stati moderni. Ma se il sistema giuridico resta

ingessato da leggi non più al passo con i tempi, il mercato e l'economia reale progrediscono e mutano senza sosta.

Il ritardo del nostro paese nel darsi una legislazione moderna nel campo delle professioni intellettuali si coglie in tutta la sua gravità laddove si consideri che manca una legge generale sulle società professionali. Tale lacuna non solo descrive un *deficit* competitivo dei professionisti italiani rispetto a quelli stranieri il cui superamento rappresenta una svolta epocale per il nostro Paese, ma rischia anche, e forse soprattutto, di lasciar dominare il mercato italiano dei servizi professionali e delle prestazioni intellettuali dalle organizzazioni professionali estere. Organizzazioni che da decenni possono avvalersi di sofisticati e collaudati schemi societari che incentivano e motivano i professionisti che ne fanno parte a qualsiasi titolo, da collaboratore esterno a *partner*, mentre i professionisti italiani sono costretti ad avvalersi di strutture giuridiche pensate per le imprese agricole (come quando adottano le società semplici) o costruite solo su base contrattuale, come nel caso delle associazioni tra professionisti.

Le considerazioni di base

Occorre, dunque, colmare tale lacuna normativa con una nuova legge sulle società tra professionisti.

Il primo valore da tutelare è quello del lavoro intellettuale dei soci rispetto al capitale investito nello studio professionale.

È noto come i fattori della produzione siano la terra, il capitale e il lavoro. Nel campo dei servizi la terra perde di significato come fattore della produzione, lasciando il campo al binomio capitale – lavoro.

Orbene, nelle professioni intellettuali il tratto distintivo rispetto alle imprese è dato dalla prevalenza del lavoro intellettuale del professionista rispetto all'organizzazione dei fattori produttivi dati dal capitale investito nell'attività e dal lavoro altrui, a qualunque titolo prestato.

Nel servizio di natura professionale, la prestazione intellettuale resa al cliente è imputabile al professionista e non all'organizzazione. Qualora, invece, la prestazione sia imputabile all'organizzazione e non al professionista, allora il servizio assume carattere imprenditoriale.

Non si può prescindere, invero, dal fatto che mentre nell'impresa, anche di servizi, il capitale investito assume un ruolo principale, al pari dell'organizzazione del lavoro altrui, nelle professioni intellettuali il capitale è comunque un elemento accessorio rispetto al lavoro intellettuale del professionista, che è il principale fattore produttivo. In questo contesto quindi anche il lavoro altrui, pur organizzato, è esclusivamente elemento accessorio per la prestazione intellettuale del professionista; il lavoro del professionista è sostituibile dal lavoro di un altro professionista, non da quello di un lavoratore manuale.

In questo quadro, occorre riflettere sulle regole poste dall'ordinamento per l'esercizio dell'attività professionale in forma collettiva. Il tema implica

l'esame dei tipi di società, che sono un numero chiuso nel nostro ordinamento giuridico.

La società è la forma giuridica di esercizio dell'impresa collettiva. Dell'impresa presuppone i fattori produttivi: il capitale ed il lavoro. Prendendo in esame la forma della società semplice, si nota come il lavoro sia marginale, essendo considerato soltanto nel caso dei soci d'opera. Del pari per le società di persone commerciali. Non vi sono poi norme che tutelano il lavoro intellettuale del professionista. Circa le società di capitali, lo stesso *nomen* descrive come la disciplina si fondi sul capitale come elemento caratterizzante l'organizzazione produttiva.

La società tra professionisti non può quindi assumere la stessa veste giuridica che viene utilizzata per le imprese collettive. Ciò in quanto le attività, professionale da un lato ed imprenditoriale dall'altro, sono ontologicamente diverse.

Occorre, allora pensare ad un tipo nuovo di società che si fondi sul lavoro intellettuale e che lo tuteli in tutte le sue forme ed applicazioni, attuando il precetto costituzionale di cui all'art. 35 della Costituzione.

Se, dunque, si comprendono le finalità perseguite, non sarà difficile capire come le normative attualmente vigenti in materia di società tra professionisti siano da giudicare inadeguate a disciplinare il fenomeno professionale italiano. O, peggio, sono solo idonee a snaturare le professioni intellettuali facendo loro perdere le caratteristiche salienti e distintive rispetto alle imprese. Gli schemi societari pensati per le imprese implicano una capitalizzazione delle professioni intellettuali la cui intensità può rendere secondario nella vita societaria il lavoro intellettuale, inteso come attività tipica che presuppone l'attitudine e la perseveranza nello studio, l'istruzione superiore, la delicatezza degli interessi pubblici e generali coinvolti con il suo esercizio, rispetto al capitale investito.

In questa prospettiva si colloca la volontà di formalizzare la redazione del progetto di legge sulle “**società di lavoro professionale**” che, a partire dal nome (*nomina sunt consequentia rerum*), vuole distinguersi dalle società di capitali, per proporsi come forma collettiva di esercizio delle professioni intellettuali. Tale progetto di legge, che prende spunto da quanto già elaborato nel luglio 2007 in ambito sindacale della categoria, fonda la disciplina su assunti che possono così riepilogarsi:

1. la società è fondata sul lavoro intellettuale, che è indispensabile per la costituzione e per l'esercizio;
2. la società non ha bisogno di un capitale minimo. I conferimenti diversi dal lavoro intellettuale costituiscono oggetto di prestazioni accessorie;
3. tutela del lavoro intellettuale dei soci;
4. tutela dei clienti, quali consumatori di servizi professionali e di prestazioni intellettuali;
5. rilevanza giuridica dello studio professionale come complesso di beni, anche ai fini della sua cedibilità;
6. personalità giuridica della società;
7. tutela della società dalle ragioni dei creditori particolari dei soci;
8. apertura alle società multi-professionali, compatibilmente con gli ordinamenti professionali dei professionisti coinvolti;
9. personalità della prestazione professionale resa dal socio nell'ambito dell'incarico ricevuto dalla società;
10. compatibilmente con gli ordinamenti delle singole professioni, apertura ai soci non professionisti, limitata ai soli conferimenti accessori, di mezzi, con partecipazione minoritaria agli utili e di voto;
11. oggetto sociale principale individuato nell'esercizio in comune della professione dei soci; oggetto sociale secondario individuato in quello

tipico della società di mezzi: natura comunque professionale e non imprenditoriale della società;

12. l'amministrazione della società non può essere affidata a persone diverse dai soci professionisti della società;
13. nel caso vi siano conferimenti di mezzi e particolarmente laddove questi siano effettuati, laddove possibile, anche da soci non professionisti, la remunerazione, in termini di distribuzione dell'utile, del lavoro intellettuale è distinta da quella dei conferimenti di mezzi, con decisa prevalenza della remunerazione a favore del primo, e con modalità distinte da definire nello statuto in cui ricorrano gli ordinari canoni societari per i conferimenti di mezzi, mentre per il lavoro intellettuale sarà rimessa alla determinazione dei soci.

Le considerazioni ai singoli articoli

Articolo 1.

Si stabilisce che per l'esercizio in comune dell'attività professionale i professionisti possono costituire società di lavoro (comma 1), anche multiprofessionali, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi istitutive delle singole professioni (*es. un dottore commercialista non può costituire una società con un notaio*) (comma 2), oppure associazioni professionali ex L. 1815/1939. Le società semplici esistenti di natura professionale possono trasformarsi in S.L.P., che è la forma tipica. In conformità con quanto proposto in altri disegni di legge, è consentito costituire società temporanee per determinati scopi, alla cui realizzazione la società si scioglie.

Non essendovi apparenti e convincenti ragioni ostantive, è ammessa la costituzione di società di lavoro professionale unipersonali, al fine di beneficiare dello schermo della personalità giuridica.

Articolo 2.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico. Ai fini della tutela dei clienti è richiesta obbligatoriamente l'indicazione degli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci nell'esercizio dell'attività. Il socio professionista deve conferire la propria attività professionale per tutta la durata della società (art. 5), mentre non è necessario il versamento del capitale.

Se vi è capitale, occorre versarne almeno il 25% dei conferimenti in denaro. La ragione sociale indica la locuzione "S.L.P.", ma è anche ammessa l'indicazione del nome di uno o più professionisti, anche se non più esercenti.

Articolo 3.

La personalità giuridica si acquista con l'iscrizione nella sezione speciale relativa alle società tra professionisti di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 e retroagisce alla data di costituzione. Prima dell'iscrizione, i soci che hanno agito sono responsabili in solido.

Le società di lavoro professionale devono essere iscritte in un'apposita sezione degli Albi professionali. A tal fine, entro trenta giorni dall'iscrizione nella sezione speciale relativa alle società tra professionisti di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 96/2001, gli amministratori devono comunicare agli ordini professionali competenti per territorio in relazione alla sede sociale l'avvenuta costituzione della società. In caso di società multidisciplinari la comunicazione dovrà essere inviata a tutti gli ordini professionali ai cui albi sono iscritti i soci della società.

Articolo 4.

La società si costituisce con lo scopo di esercitare in comune le attività professionali dei soci, anche se appartengono ad ordini diversi. Secondariamente, è previsto che l'amministrazione e la gestione dello studio professionale e il coordinamento delle prestazioni intellettuali dei soci possono essere oggetto della società. Si pensi, al riguardo, ad una società di lavoro che assuma in outsourcing la gestione di un altro studio professionale: tale attività resta di carattere professionale e non imprenditoriale e come tale deve essere prevista nell'oggetto sociale. Infine, la società può svolgere anche il tipico oggetto della società di mezzi: in tal caso, essendo necessario il capitale, è previsto che tale scopo sia accessorio a quelli sopra indicati che restano principali. Infatti, l'esercizio dell'attività della gestione dei mezzi non assume carattere imprenditoriale, bensì resta professionale, dato che è professionale l'attività principale, della quale costituisce un accessorio.

Articolo 5.

I soci professionisti lavorano nella società per tutta la sua durata; così facendo effettuano il conferimento di opera professionale a cui si sono obbligati in sede di costituzione.

Dunque, l'obbligo di conferimento non si soddisfa istantaneamente, bensì continuamente, lavorando in società. Dato che il lavoro è il conferimento a cui si sono obbligati, gli amministratori possono determinare le modalità per l'effettuazione della prestazione lavorativa dei soci. La prestazione lavorativa del socio realizza il suo conferimento e, nel contempo, ha il valore che determinano i soci concordemente, su proposta degli amministratori, in quanto a tale valore è commisurata la partecipazione agli utili. È importante sottolineare che l'esecuzione del conferimento da parte dei soci si ha mediante l'esecuzione dell'incarico ricevuto dal cliente. Pertanto, il compenso relativo è un credito della società.

I soci possono obbligarsi anche ad effettuare conferimenti di capitale in denaro, beni e diritti di credito oppure a conferire il nome del professionista o lo studio professionale, come pure ad apportare la clientela; tuttavia, la società può costituirsi anche senza il capitale.

Se il socio professionista non lavora, passati sei mesi, gli altri soci possono escluderlo dalla società.

I soci non professionisti non possono conferire l'opera professionale, bensì solo prestazioni tecniche oppure capitale in somme di denaro, crediti o beni i natura.

Articolo 6.

L'esclusione scatta automaticamente solo in caso di cancellazione dall'albo. In caso di censura o di sospensione dall'albo, l'eventuale esclusione è rimessa all'autonomia privata.

Art. 7.

La personalità giuridica implica che dei debiti sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. Si tratta di una misura a tutela dei professionisti intellettuali verso le ragioni creditorie di finanziatori, come banche, società finanziarie, fornitori, creditori tributari e previdenziali, lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto, ecc..

Comunque, i creditori sociali insoddisfatti possono agire verso gli amministratori se questi hanno agito intenzionalmente in loro danno.

Viceversa verso i clienti lo schermo societario non produce effetti, in quanto il socio professionista che ha causato il danno è personalmente, illimitatamente e sussidiariamente responsabile con il suo patrimonio, in solido con la società. È concesso al socio il *beneficium excussionis*. In tal caso, se il patrimonio sociale viene perduto, egli è responsabile verso gli altri soci e verso i creditori sociali del danno a loro causato.

Se non è possibile individuare il socio professionista che ha causato il danno, allora rispondono tutti i soci illimitatamente e personalmente in solido con la società.

Tuttavia, è previsto che se il fatto che ha determinato il danno è ricollegabile esclusivamente alle direttive impartite dalla società, allora risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

La tutela dei clienti è rafforzata dall'obbligo a carico della società di stipula di una polizza di assicurazione per i danni da responsabilità civile.

Articolo 8.

La partecipazione alla società è indissolubilmente legata all'apporto di lavoro intellettuale, per cui – di regola – si partecipa ad una sola società di lavoro,

salvo espresso consenso di tutti i soci, professionisti e non;

La quota di partecipazione di un socio professionista non è trasferibile, in quanto legata all'opera professionale che deve conferire per tutta la durata della società. Viceversa, quella del socio non professionista, essendo legata ad un conferimento di capitale o a semplici prestazioni tecniche, è trasferibile a terzi.

Articolo 9

Occorre tener presente che la percentuale di partecipazione agli utili e quella di partecipazione al capitale possono divergere e di regola divergono nelle società di lavoro.

La quota di partecipazione agli utili connessa ai conferimenti accessori effettuati dai soci professionisti e dai soci non professionisti non può essere superiore al 25%.

La quota di partecipazione agli utili dei soci professionisti per l'attività professionale prestata è proposta dagli amministratori ed approvata dai soci sulla base della valutazione dei conferimenti d'opera.

Articolo 10.

Le decisioni dei soci si basano sulla percentuale di partecipazione agli utili. Tali percentuali non sono fisse, in quanto variano da anno ad anno in dipendenza del valore del conferimento di opera effettuato in ciascun esercizio. Restato salvi i patti contrari.

La percentuale sugli utili è stabilita dai soci, su proposta degli amministratori. Altra delibera da adottare è la distribuzione degli utili o la copertura delle perdite.

Articoli 11 e 12

L'amministrazione e la rappresentanza della società può essere affidata ai soli soci professionisti. La società è amministrata e rappresentata dai soci secondo le regole delle società semplici.

Articolo 13.

Viene stabilito, nel rispetto delle prerogative professionali, il principio della personalità della prestazione resa dal socio al cliente e la natura privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 del c. c. del relativo credito della società. Resta possibile avvalersi di sostituti od ausiliari nell'esercizio dell'attività professionale, a meno che il cliente non comunichi il suo dissenso.

Articolo 14

Il complesso dei beni, diritti, rapporti giuridici, crediti ed altre attività, debiti ed altre passività inerenti all'esercizio della professione intellettuale viene qualificato "studio professionale".

Tale nozione corrisponde – ai fini della circolazione – a quella dell'azienda, quale complesso di beni utilizzato per l'attività imprenditoriale.

Articolo 15

Così come la quota sociale non può essere trasferita, perché ad essa è collegata l'opera professionale del socio, così non può essere data in usufrutto a terzi. Del pari, non può essere oggetto di pegno.

Inoltre, vi sono altre misure volte a salvaguardare la partecipazione dei soci nella società dalle pretese dei loro creditori particolari: la quota non può essere sequestrata, né pignorata, né liquidata fin che dura la società.

Articolo 16.

L'esercizio sociale viene stabilito nell'anno solare o nella frazione di anno solare successiva alla costituzione. Non è previsto l'esercizio diverso dall'anno solare.

Articolo 17

E' rimessa all'autonomia privata la fissazione dei libri contabili e sociali da tenere e conservare per tutta la durata della società.

In mancanza di disposizioni nel contratto sociale, il progetto di legge prescrive che siano istituiti il libro giornale e quello degli inventari, il libro delle decisioni dei soci e quello delle decisioni degli amministratori.

Articolo 18.

Le regole per la determinazione del risultato di esercizio sono rimesse al contratto sociale. Dunque, è possibile determinare il risultato d'esercizio secondo il principio della competenza, purché però venga previsto nel contratto sociale. In mancanza di specifiche pattuizioni, si applica il criterio di cassa, in base al quale i compensi non incassati e i costi non pagati, non concorrono alla formazione del risultato di esercizio. Vengono dedotti per competenza – in deroga al principio di cassa – gli ammortamenti, l'accantonamento per il T.F.R., i costi per i canoni di leasing.

Il progetto di rendiconto viene predisposto dagli amministratori e consegnato ai soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Nel mese successivo, i soci deliberano l'approvazione del rendiconto, la distribuzione degli utili o la copertura delle perdite.

Viene precisato che la copertura delle perdite avviene nella stessa misura

percentuale in base alla quale vengono attribuiti gli utili.

Se un socio non provvede alla copertura della perdita a lui spettante, gli amministratori non procedono alla attribuzione degli acconti.

Articolo 19

Con l'approvazione del rendiconto, sorge il diritto dei soci a percepire gli utili. Tuttavia, poiché i soci lavorano nella società per tutto l'esercizio, è previsto che il contratto sociale possa prevedere che gli amministratori corrispondano ai soci degli acconti sull'utile in corso di formazione anche prima dell'approvazione del rendiconto.

Poiché il credito del socio verso la società per gli utili si fonda sulla prestazione di lavoro intellettuale che il socio ha reso a favore della società in esecuzione dell'obbligo di conferire la propria opera professionale, si afferma la natura privilegiata *ex art. 2751-bis, n. 2, del c. c.* del suddetto credito.

Stante la natura di credito di lavoro del credito per gli utili, viene stabilito la pignorabilità del quinto da parte del creditore particolare del socio lavoratore.

Si precisa che il credito del socio non professionista verso la società per gli utili da percepire, non essendo legato a prestazioni intellettuali, ma al capitale conferito, non ha natura privilegiata, bensì chirografaria.

Articolo 20

In materia di scioglimento e liquidazione si applicano *mutatis mutandi* le norme delle società personali, oltre alla fattispecie in cui tutti i soci non conferiscano più la loro opera professionale.

In particolare, si stabilisce che la perdita del capitale sociale non è causa di scioglimento della società se i soci continuano a lavorare, conferendo la loro opera professionale. Ciò riafferma che il capitale, quale fattore produttivo,

non è necessario per l'esercizio dell'impresa, mentre lo è il lavoro intellettuale dei soci.

Articolo 21

La cancellazione della società dall'albo è a cura dei liquidatori. La maggioranza dei soci stabilisce il luogo e la persona che deve conservare i libri e le scritture contabili e sociali per 10 anni dalla cancellazione della società.

Articolo 22

Causa tipica di esclusione dalla società è l'inadempimento all'obbligo di conferimento della propria opera professionale. Non può essere escluso dalla società il socio che non ha ottemperato all'obbligo di copertura della perdita a lui spettante, purché continui a lavorare in società. In tal caso, non gli verranno attribuiti acconti sull'utile in corso di maturazione fino a che non avrà coperto la perdita a lui spettante.

Circa il quorum deliberativo richiesto per l'esclusione del socio, è fissato nella maggioranza dei soci secondo le percentuali di partecipazione agli utili, non computando nel conteggio la percentuale spettante al socio da escludere, perché in conflitto di interessi.

Se la società è composta da due soci, allora l'esclusione è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Articoli 23, 24 e 25.

In casi di recesso e morte del socio, si applicano le regole delle società semplici, *mutatis mutandi*. Del pari per la liquidazione della quota al socio uscente, con la precisazione che il pagamento al socio uscente deve

avvenire entro 1 anno, a meno che il contratto sociale non preveda un termine diverso.

Articolo 26

Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, con la sua conseguente uscita dalla compagine sociale, in caso di recesso, morte od esclusione, è attribuito agli altri soci professionisti il diritto di opzione, il cui esercizio è rimesso all'autonomia privata, in sede di contratto sociale.

Articolo 27

Per i contributi alle casse di previdenza dei professionisti, si afferma la debenza degli eventuali contributi integrativi dovuti alle casse in cui sono iscritti i soci. Nel caso di società multiprofessionali e di prestazione congiunta di professionisti appartenenti a casse diverse, il compenso dovrà essere suddiviso in relazione al contributo apportato da ciascun professionista, al fine di poter applicare correttamente il contributo integrativo di competenza di ciascuna cassa di previdenza.

Conclusioni

La società di lavoro professionale si distingue dagli altri tipi di società per essere fondata sul lavoro intellettuale dei soci, quale elemento costitutivo necessario, mentre il capitale è solo eventuale, non necessario. Tale forma giuridica di esercizio collettivo delle professioni intellettuali si rende funzionale anche alle esigenze dei giovani professionisti che vogliono unirsi per avviare l'attività professionale, non avendo assai di frequente capitali da conferire. La necessaria limitazione del potere decisionale dei soci non professionisti, decisamente minoritario, tutela l'indipendenza dei professionisti dai soci capitalisti, che peraltro possono entrare solo nelle società professionali che facciano riferimento ad ordinamenti che non li vietino.

Certo è che le Società di Lavoro Professionale dovranno trovare spazio negli intenti riformatori che si riferiscano alle Professioni e non anche ad altro, laddove per Professioni debbono intendersi inderogabilmente le attività che rispondono al dettato costituzionale dell'art. 33, comma quinto, dunque quelle attività sottoposte ad abilitazione mediante esame di Stato, non a caso aggettivate come "professionali".